



**PROCEDURA APERTA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
TRIENNALE CON FACOLTA’ DI PROSECUZIONE PER
ULTERIORI DUE ANNI, DEI SERVIZI POSTALI E DEL
SERVIZIO D’INVIO TELEMATICO DELLA CORRISPONDENZA
A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE
VENETO.**

* * * * *

CAPITOLATO D’ONERI

Indice

Art. 1 - Disposizioni generali	4
Art. 2 - Oggetto del contratto	4
Art. 3 - Rapporti tra Appaltatore ed Ente appaltante e contraente	4
Art. 4 - Aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali e opzioni quantitative	5
Art. 5 - Durata del contratto	5
Art. 6 - Cauzione definitiva	5
Art. 7 - Esecuzione del contratto	6
Art. 8 - Personale dipendente e osservanza legislazione sul lavoro	6
Art. 9 - Team di lavoro per la formazione	7
Art. 10 - Subappalto	7
Art. 11 - Cessione del credito	8
Art. 12 - Variazioni soggettive	8
Art. 13 - Controlli sull'adempimento	9
Art. 14 - Oneri di sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali	9
Art. 15 - Modalità di fatturazione e pagamenti	9
Art. 16 - Inadempimenti e penalità	10
Art. 17 - Obbligo di riservatezza	11
Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 19 - Trattamento dati personali	12
Art. 20 - Risoluzione del contratto	13
Art. 21 - Recesso unilaterale	13
Art. 22 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni	14
Art. 23 - Spese contrattuali	14
Art. 24 - Foro competente	14
Art. 25 - Clausola finale	14

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente documento disciplina gli aspetti giuridico-contrattuali dell'appalto che si andrà ad aggiudicare al termine della procedura di gara in oggetto.

L'attività contrattuale di Azienda Zero è retta dal Codice civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla *lex specialis* di gara.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23 luglio 2014 e rinnovato in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al predetto Protocollo di legalità e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La procedura di gara in parola ha ad oggetto, a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto, il servizio di gestione della corrispondenza in partenza e in entrata e d'invio telematico della corrispondenza in partenza, come dettagliatamente descritto all'interno del documento denominato **“Capitolato Tecnico”**.

In relazione a dove sarà eseguito il servizio la presente procedura viene articolata per lotti territoriali funzionali che afferiscono agli ambiti di competenza delle diverse Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto, in alcuni casi aggregate per opportunità funzionali, alla luce di volumi d'invio stimati sulla scorta di dati storici e di caratteristiche del territorio relativamente omogenee per quell'ambito territoriale considerato nel singolo lotto specifico.

ART. 3 - RAPPORTI TRA APPALTATORE ED ENTE APPALTANTE E CONTRAENTE

Direttore dell'esecuzione del contratto

Ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera, compresa Azienda Zero, comunicherà all'Appaltatore, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, per il lotto di riferimento, il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto per ogni singola Azienda Sanitaria. Ciascuna Azienda Sanitaria beneficiaria del servizio si riserva la facoltà di individuare eventuali Direttori Operativi, cui sono demandate le attività di competenza, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore di ogni lotto dovrà nominare, prima dell'avvio dell'esecuzione dello specifico contratto d'appalto, un proprio rappresentante con poteri decisionali che avrà il compito di rapportarsi con l'Azienda/e Sanitaria/e o Ospedaliera di riferimento dello stesso lotto per tutte le questioni relative al contratto medesimo, con potere decisionale quale interfaccia con la Committente che si rapporterà esclusivamente con lui nell'ambito dei rapporti contrattuali che intercorrono con lo stesso Appaltatore. Tale rappresentante il cui nominativo dovrà essere trasmesso al momento di avvio del servizio dovrà assicurare la propria reperibilità h 24, telefonica ed eventualmente personale, con modalità e tempistiche definite nel contratto al momento di avvio del medesimo servizio.

ART. 4 - AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI E OPZIONI QUANTITATIVE

Durante l'esecuzione del contratto, l'Azienda Sanitaria e Ospedaliera potrà richiedere all'Appaltatore incrementi o decrementi dei servizi erogati, che comportino un aumento o una diminuzione dell'importo contrattuale entro il limite del $\pm 20\%$ ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Inoltre il servizio in oggetto può essere modificato, senza una nuova procedura, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di servizi supplementari, resisi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, nel caso in cui la modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e nel caso in cui non alteri la natura generale del contratto. In tal caso il contratto può essere modificato con un eventuale aumento del prezzo che non ecceda il 50% del valore iniziale.

Pertanto l'Azienda Sanitaria e Ospedaliera si riserva, alle condizioni sopra precisate, il diritto di avvalersi di opzioni quantitative in diminuzione o in aumento nella misura massima pari al 50% dell'importo contrattuale.

La stazione appaltante si riserva il diritto di avvalersi dell'opzione quantitativa in aumento o in diminuzione, applicando le stesse condizioni economiche offerte in sede di gara dall'appaltatore.

I servizi oggetto del presente appalto potranno essere ulteriormente ridotti in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o da ognuno degli Enti contraenti o da altro Ente pubblico preposto.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto che verrà stipulato, per ogni singolo lotto, è di durata triennale con facoltà di prosecuzione per due anni, con facoltà di proroga (tecnica) di 6 mesi nelle more della possibile procedura di gara per nuova aggiudicazione del servizio. Pertanto per ogni lotto, alla scadenza del contratto d'appalto, il servizio di cui al precedente articolo 2 potrà essere rinnovato fino ad un massimo di 24 mesi ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Per quanto sopra detto l'Appaltatore avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento di una nuova gara e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di scadenza del contratto.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria e Ospedaliera abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio, dovrà costituire – presso l'Ente Sanitario contraente, ed entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione stessa e la conseguente escussione della cauzione provvisoria, precedentemente versata in sede di presentazione dell'offerta. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto medesimo.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al suo reintegro.

ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio affidato alle condizioni di cui al presente Capitolato d'Oneri, secondo i contenuti e le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica presentata ai fini della partecipazione alla gara, nel rispetto delle disposizioni e norme in esso richiamate.

Nello svolgimento del servizio l'Appaltatore deve tener conto delle indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria e Ospedaliera nell'ambito del lotto di riferimento.

L'Appaltatore deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Direttore dell'esecuzione, con gli eventuali Direttori Operativi e con i loro eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività dell'Appaltatore durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire all'Ente sanitario contraente il pieno ed indisturbato godimento del software e della documentazione forniti nel corso del servizio e di mantenerlo estraneo ed indenne di fronte ad azioni o pretese di pagamento al riguardo da parte di terzi.

Le Aziende Sanitarie e Ospedaliere si impegnano, per il periodo di validità del contratto, a porre a disposizione dell'Appaltatore tutto il materiale e i dati in suo possesso, necessari all'espletamento del servizio.

ART. 8 - PERSONALE DIPENDENTE E OSSERVANZA LEGISLAZIONE SUL LAVORO

L'Appaltatore, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il personale addetto al servizio appaltato deve essere assunto dall'Appaltatore, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con lo stesso Appaltatore. Questi è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Aziende Sanitarie e Ospedaliere coinvolte per ogni singolo lotto specifico sono pertanto esplicitamente sollevate da ogni obbligo e/o responsabilità verso il suddetto personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda Sanitaria contraente non esonera il fornitore dalle responsabilità riguardanti l'esatto adempimento dell'appalto, né dalla responsabilità per danni a cose o persone.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di infortuni di qualsiasi natura e gravità occorsi nell'espletamento delle attività previste, la responsabilità non potrà in ogni caso ricadere sulle Aziende Sanitarie contraenti. L'Appaltatore sarà altresì responsabile di ogni danno che il proprio personale potrà arrecare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire e riparare a proprie spese quanto danneggiato e sottratto.

L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché si impegna a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione dei servizi; inoltre è tenuto ad osservare a far osservare al proprio personale le disposizioni di ordine interno che fossero eventualmente comunicate dalle Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresa la richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascun addetto all'esecuzione dell'appalto.

ART. 9 - TEAM DI LAVORO PER LA FORMAZIONE

Il servizio aggiudicato prevede l'implementazione e l'operatività di una piattaforma web interfacciabile con i software di protocollo in dotazione di ogni Azienda Sanitaria, come descritto nel Capitolato Tecnico, per la quale si richiedono alcune giornate di assistenza on-site e/o supporto telefonico, per attività di formazione per il migliore utilizzo delle funzionalità informatiche di gestione della posta in uscita. Pertanto il contratto d'appalto che si andrà a stipulare agli esiti della procedura di gara deve disciplinare anche la regolamentazione dei corsi di formazione ad hoc.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le attività di formazione a favore delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere contraenti per ogni singolo lotto di gara, con riferimento alla piattaforma web prevista nell'appalto con il personale presentato in sede di offerta tecnica, garantendo la sostanziale stabilità della composizione del team di lavoro proposto, di cui garantisce livello professionale e aggiornamento adeguati per tutta la durata del contratto.

Nel caso in cui si renda necessario sostituire uno o più componenti del team durante la vigenza contrattuale, l'Appaltatore si impegna ad effettuare la sostituzione con profili equivalenti e a darne tempestiva comunicazione ad Azienda Zero fornendo adeguate motivazioni.

In ogni caso, l'eventuale sostituzione di componenti del team richiede, in capo ai sostituti, gli stessi requisiti professionali dei soggetti sostituendi individuati in sede di gara. L'Azienda Sanitaria contraente si riserva di valutare la sussistenza di detti requisiti professionali, nonché l'adeguatezza delle motivazioni fornite.

Resta inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali di cui al predetto team senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'Appaltatore qualora quest'ultimo, ad insindacabile giudizio delle stesse Aziende aderenti, non sia ritenuto idoneo/adeguato ad assicurare il servizio secondo lo standard qualitativo richiesto.

ART. 10 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria e Ospedaliera.

Il contratto di subappalto deve contenere le seguenti clausole:

- *“Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23 luglio 2014 e rinnovato in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti”;*
- *“Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall’applicazione delle penali sono affidate in custodia all’Appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura”;*
- *“L’impresa (...), in qualità di sub-appaltatore/subcontraente dell’impresa (...) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche”;*
- *“L’impresa (...), in qualità di sub-appaltatore/sub-contraente dell’impresa (...) si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (...) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria”;*
- *“L’impresa (...), in qualità di sub-appaltatore/sub-contraente dell’impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (...)”.*

L’Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dell’attività subappaltata. Con il deposito del contratto di subappalto, l’Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del sub-appaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara (DGUE/dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

L’Appaltatore è responsabile in solido con il sub-appaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I sub-appaltatori trasmettono all’Azienda Sanitaria e Ospedaliera, per tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L’Ente sanitario contraente non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

ART. 11 - CESSIONE DEL CREDITO

Per le cessioni dei crediti derivanti dai contratti si applicano integralmente le disposizioni previste dall’art. 106 comma 13, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 12 - VARIAZIONI SOGGETTIVE

È vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il singolo contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto sono disciplinate dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 13 - CONTROLLI SULL'ADEMPIMENTO

Le Aziende Sanitarie e Ospedaliere contraenti, per ogni specifico lotto di loro afferenza, si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la conformità del servizio prestato alle disposizioni del Capitolato Tecnico e del presente Capitolato d'Oneri.

È fatto obbligo all'Appaltatore di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte dell'Ente Committente, purché inerenti al servizio affidato.

Le Aziende Sanitarie e Ospedaliere contraenti faranno pervenire all'Appaltatore, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Su richiesta dell'Ente Committente, l'Appaltatore del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 14 - ONERI DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e, in particolare, a quanto disposto dagli artt. 17 e 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione e controllo sull'osservanza di tali norme di sicurezza sono a carico dell'impresa.

Nell'ambito del servizio oggetto della presente procedura il costo della sicurezza per i rischi interferenziali è pari a zero.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 15 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del corrispettivo, lotto per lotto, l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché i servizi siano stati regolarmente eseguiti, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'offerta tecnica e dal presente Capitolato d'Oneri, secondo le tariffe/canoni offerti dall'appaltatore in sede di gara, nei termini di legge dalla data di ricevimento della regolare fattura intestata all'Azienda Sanitaria o Ospedaliera contraente.

Nel caso di un Appaltatore costituito in RTI di tipo verticale è facoltà di ogni singolo componente del Raggruppamento, in relazione alla diversa attività svolta, emettere fatture distinte.

L'affidatario dovrà fornire fattura mensile con l'indicazione del prezzo unitario e prezzo complessivo in relazione alle distinte tipologie di spedizione, grammatura e alle differenti sedi di raccolta della

corrispondenza.

Nel caso in cui la stazione appaltante rilevi inesattezze o incongruenze nei conteggi, si provvederà a darne comunicazione all'appaltatore a fini di rettifica.

La stazione appaltante, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

La stazione appaltante procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa verifica della regolarità contributiva del D.U.R.C.

Il corrispettivo sarà liquidato e versato sul conto corrente dedicato bancario o postale indicato dall'appaltatore entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, una volta effettuata con esito favorevole l'accertamento intermedio da parte del direttore dell'esecuzione contrattuale.

L'Azienda Sanitaria e Ospedaliera, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione dei servizi, o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattualmente previsti (art. 1460 c.c.).

ART. 16 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Fatti salvi i casi non imputabili all'Appaltatore nei casi di ritardata o mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali, si applicheranno le seguenti penali:

- a. nel caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto a quanto previsto in sede di offerta per cause imputabili all'appaltatore, si applicherà la penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fermo restando il limite massimo del 10% prescritto dal comma 2 dell'art. 113-bis del codice.
- b. nel caso di reiterato inadempimento, sia per omissione di quanto dovuto, sia per ritardo nell'osservanza dei termini di consegna offerti dall'appaltatore, a lui imputabili, si applicherà la penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fermo restando il limite massimo del 10% prescritto dal comma 2 dell'art. 113-bis del codice.
- c. nel caso di interruzione non programmata dei servizi di interfaccia web o degli web services di invio e conferimento telematico dei documenti in partenza ai sistemi della ditta aggiudicataria, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, l'ente sanitario contraente applicherà la penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, valutata anche la durata della interruzione del servizio e il protrarsi in più occasioni del disservizio. Tale procedimento avverrà in contraddittorio, sulla base di verifiche tecniche disposte dagli uffici preposti ai sistemi informativi di ogni singola azienda sanitaria.

Procedimento

L'ente sanitario contraente provvederà a contestare l'addebito di penale, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L' Appaltatore contraente, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà

presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

L'ente sanitario contraente, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell'appaltatore, applica le penali previste nel presente capitolato a valere sulla garanzia definitiva o sulle fatture emesse dall'appaltatore.

Nel caso in cui l'ente sanitario contraente, a causa delle inadempienze dell'appaltatore, si rivolga ad un terzo, sono addebitate all'appaltatore le spese correlate all'esecuzione in danno.

Non sarà motivo di applicazione di penalità lo slittamento delle azioni espressamente autorizzato dall'Ente Sanitario Committente e il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore, opportunamente motivato e notificato come sopra.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà tempestivamente notificare e argomentare tale circostanza all'ente sanitario contraente, per iscritto e anticipata a mezzo e-mail, agli indirizzi che verranno forniti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Azienda Sanitaria e Ospedaliera nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte dall'Azienda Sanitaria e Ospedaliera ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia pervenuta oltre il termine suddetto, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate.

È fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dall'Ente Sanitario contraente. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti alla stessa Azienda Sanitaria dall'avvio di una nuova procedura d'appalto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 c.c.).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Gli importi delle penali eventualmente applicate verranno recuperati in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero incamerando la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale, L'Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

ART. 17 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Sono vietati l'utilizzo, la diffusione, la divulgazione o la riproduzione delle informazioni e di tutti i dati forniti da Azienda Zero alle ditte invitate a presentare offerta, i quali sono di carattere strettamente confidenziale. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di tali dati costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare a tutti i membri del gruppo di lavoro la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del

servizio e al rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010, l'Appaltatore, i sub-appaltatori e i sub-contrattanti a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicato/i indicato della Ditta.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, Azienda Zero verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il sub-appaltatore o il sub-contrattante che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione ad Azienda Zero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Azienda Sanitaria e Ospedaliera, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., risolveranno di diritto il contratto, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 c.c., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato - circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del servizio.

I dati forniti dall'Appaltatore saranno trattati da Azienda Zero esclusivamente per le finalità connesse alla gara di cui al presente capitolato e per la successiva stipula e gestione del contratto da parte delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere contraenti.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle

misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria e Ospedaliera, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, con comunicazione a mezzo PEC, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto.

L'Ente sanitario contraente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, con comunicazione a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- superamento della penale massima applicabile (10% dell'importo contrattuale);
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- cessazione dell'attività, fallimento;
- subappalto e cessione del contratto non autorizzati;
- mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
- utilizzo, diffusione, divulgazione o riproduzione di informazioni e dati di carattere strettamente confidenziale, forniti da Azienda Zero;
- inosservanza dell'obbligo di riservatezza e non divulgazione in ordine ad informazioni acquisite in occasione della prestazione del servizio.

Inoltre il contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Azienda Sanitaria e Ospedaliera il diritto di affidare a terzi il servizio, la parte rimanente di questo, in danno all'Impresa inadempiente.

All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente sanitario committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d'impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 21 - RECESSO UNILATERALE

L'Azienda Sanitaria e Ospedaliera potranno, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con comunicazione a mezzo PEC, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21- sexies L. 241/90 e ss.mm.ii..

ART. 22 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L'Appaltatore, all'atto della stipula del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il contratto. Le comunicazioni tra le parti sono effettuate a mezzo PEC.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione, saranno a carico dell'Appaltatore.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

È compresa nell'oggetto del servizio, la produzione di flussi di informazioni sullo stato di lavorazione, con il dettaglio degli esiti in formato elettronico, facilmente elaborabile, per la tracciatura e la conoscenza in qualsiasi momento dello status di lavorazione di ciascuna richiesta e di ogni comunicazione in uscita (anche in relazione all'esito/inesito) o in ingresso, anche a supporto dell'attestazione della regolare esecuzione dei servizi ai fini del pagamento delle relative prestazioni.